

## Causa C-171/96

**Rui Alberto Pereira Roque**  
**contro**  
**His Excellency the Lieutenant Governor of Jersey**

(domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dalla Royal Court di Jersey)

«Libera circolazione delle persone — Atto di adesione del 1972 —  
Protocollo n. 3 concernente le Isole Normanne e l'Isola di Man — Jersey»

Conclusioni dell'avvocato generale A. La Pergola, presentate il 23 settembre 1997 I - 4610

Sentenza della Corte 16 luglio 1998 ..... I - 4636

### Massime della sentenza

- 1. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Atto di adesione del 1972 — Protocollo n. 3 concernente le Isole Normanne e l'Isola di Man — Parità di trattamento dei cittadini comunitari — Portata del principio — Espulsione dall'isola di Jersey di un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito — Disparità di trattamento rispetto a quello di un cittadino britannico che non è cittadino delle Isole Normanne — Ammissibilità (Trattato CE, art. 48, n. 3; Atto di adesione del 1972, Protocollo n. 3, artt. 4 e 6)*

2. *Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Atto di adesione del 1972 — Protocollo n. 3 concernente le Isole Normanne e l'Isola di Man — Libera circolazione dei lavoratori — Inapplicabilità alle Isole Normanne — Parità di trattamento dei cittadini comunitari — Portata del principio — Espulsione dall'isola di Jersey di un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito — Limitazione dei motivi che giustificano l'espulsione a quelli previsti dall'art. 48, n. 3, del Trattato — Insussistenza — Divieto di operare un'arbitraria distinzione nella scelta delle misure di polizia nei confronti dei cittadini degli Stati membri diversi da quelli del Regno Unito*

[Trattato CE, artt. 48, n. 3, e 227, n. 5, lett. c); Atto di adesione del 1972, Protocollo n. 3, art. 4; direttiva del Consiglio 64/221/CEE]

3. *Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Atto di adesione del 1972 — Protocollo n. 3 concernente le Isole Normanne e l'Isola di Man — Espulsione dall'isola di Jersey di un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito — Effetti sul diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio del Regno Unito — Insussistenza*

[Trattato CE, art. 227, n. 5, lett. c); Atto di adesione del 1972, Protocollo n. 3]

1. La regola della parità di trattamento sancita dall'art. 4 del Protocollo n. 3, concernente le Isole Normanne e l'Isola di Man, allegato all'Atto di adesione del 1972, non ha l'effetto di vietare l'espulsione da Jersey dei cittadini di uno Stato membro diverso dal Regno Unito anche se i cittadini britannici, compresi quelli che non sono cittadini delle Isole Normanne ai sensi dell'art. 6 del Protocollo n. 3, non possono esserne espulsi.

contempla, fra cui in particolare quelli di ordine pubblico, provvedimenti che essi non possono disporre nei confronti dei propri cittadini, nel senso che ad essi manca il potere di allontanare questi ultimi dal territorio nazionale o di vietare loro di accedervi. Dall'altro, poiché i cittadini delle Isole Normanne hanno la cittadinanza britannica, la distinzione tra questi cittadini e gli altri cittadini del Regno Unito non può essere equiparata alla diversità di cittadinanza tra i cittadini di due Stati membri.

L'art. 4 del Protocollo n. 3 osta a qualsiasi discriminazione tra le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri quanto alle situazioni che, nei territori in cui il Trattato si applica integralmente, sono disciplinate dal diritto comunitario. Tuttavia, da un lato, l'art. 48, n. 3, del Trattato consente agli Stati membri di adottare nei confronti dei cittadini di altri Stati membri, per i motivi che detta disposizione

2. In forza dell'art. 227, n. 5, lett. c), del Trattato e del Protocollo n. 3, concernente le Isole Normanne e l'Isola di Man, allegato all'Atto di adesione del 1972, le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori non sono applicabili sui territori delle Isole Normanne.

Ne consegue che l'art. 4 del Protocollo n. 3 deve essere interpretato nel senso che non limita i motivi per i quali un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito può essere espulso da Jersey a quelli giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica contemplati dall'art. 48, n. 3, del Trattato e precisati dalla direttiva 64/221, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

L'art. 4 del Protocollo n. 3 vieta tuttavia alle autorità di Jersey di adottare un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro a seguito di un comportamento che, ove tenuto da cittadini del Regno Unito, non dia luogo, da parte delle autorità di Jersey, a misure repressive o ad altri provvedimenti concreti ed effettivi destinati a reprimere tale comportamento. Infatti, anche se si deve ammettere la disparità di trattamento tra i cittadini del Regno Unito e i cittadini degli altri Stati membri, la regola della parità di trattamento sancita dall'art. 4 vieta alle autorità di Jersey di basare l'esercizio dei loro poteri su elementi da cui conseguano discriminazioni arbitrarie nei confronti dei cittadini di altri Stati membri.

3. Le disposizioni del Protocollo n. 3, concernente le Isole Normanne e l'Isola di Man, allegato all'Atto di adesione del 1972, non possono essere interpretate in modo che un provvedimento di espulsione adottato dalle autorità di Jersey nei confronti di un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito abbia l'effetto di vietare l'accesso e il soggiorno nel territorio del Regno Unito di tale persona per motivi e considerazioni diversi da quelli per i quali le autorità del Regno Unito potrebbero altrimenti limitare la libera circolazione delle persone in forza del diritto comunitario.

Dall'art. 227, n. 5, lett. c), del Trattato e dal Protocollo n. 3 emerge che tali disposizioni non intendono pregiudicare le disposizioni comunitarie relative, in particolare, alla libera circolazione dei cittadini degli altri Stati membri nel territorio del Regno Unito. Esse non possono quindi essere interpretate in modo tale che, tramite il regime da esse stabilito, i diritti dei cittadini degli altri Stati membri, relativamente all'ingresso e al soggiorno nel territorio del Regno Unito, vengano attenuati.